

REGOLAMENTO (CEE) N. 494/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 febbraio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89⁽⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.